

Assistenza domestica clero-CEI 1997

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Disposizioni attuative per gli interventi finanziari in favore dell'assistenza domestica del clero

La XLII Assemblea Generale, tenutasi a Collevaenza dall'11 al 14 novembre 1996, ha approvato la 'determinazione' sulle linee essenziali circa i contributi finanziari della C. E. I. in favore dell'assistenza domestica del clero.

La 'determinazione', al n. 4, prevede che per la pratica attuazione degli indirizzi stabiliti, la Presidenza emani delle disposizioni in merito.

La Presidenza della C.E.I., nella riunione del 18 giugno 1997, ha deciso che vengano emanate le seguenti disposizioni.

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- Viste le determinazioni approvate dalla XLI Assemblea Generale in merito al concorso finanziario della C.E.I. volto a favorire l'assistenza domestica del clero;
- Vista la determinazione approvata dalla XLII Assemblea Generale in merito agli indirizzi con i quali il predetto concorso finanziario deve essere attuato, ad experimentum, per l'anno 1997;
- Preso atto che con la stessa determinazione della XLII Assemblea Generale la Presidenza della C.E.I. è stata delegata ad adottare le disposizioni regolamentari per la pratica attuazione degli indirizzi determinati; .
- Inteso il parere del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici; a seguito della decisione della Presidenza della C.E.I. in data 18 giugno 1997, emana il seguente

DECRETO

L'intervento in favore dell'assistenza domestica del clero viene attuato sulla base delle seguenti disposizioni regolamentari.

L'intervento in favore dell'assistenza domestica del clero viene attuato, nell'anno 1997, in due direzioni: nei confronti dei singoli sacerdoti e nei confronti delle case del clero.

1. Intervento nei confronti dei singoli sacerdoti

L'intervento si rivolge ai sacerdoti secolari in servizio a favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) e ai sacerdoti secolari che, per ragioni di età o di salute, hanno dovuto abbandonare l'esercizio attivo del ministero (inseriti nel sistema di previdenza integrativa).

L'intervento si rivolge anche ai sacerdoti religiosi in servizio a favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) nei casi eccezionali in cui siano soli in parrocchia e non possano, quindi, usufruire dell'assistenza della propria comunità.

In particolare:

a) a ciascun sacerdote, inserito nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza, è riconosciuta una somma pari al prodotto dell'importo forfettario di Lit. 2.600 per il numero delle ore di servizio prestato dalla collaboratrice domestica della quale il sacerdote medesimo si avvale, per ciascuna settimana, fino al massimo di diciotto ore;

b) la somma di cui alla precedente lettera a) viene riconosciuta esclusivamente ai sacerdoti che provvedono al versamento dei contributi previsti per gli addetti ai servizi domestici e familiari e che risultino personalmente titolari (datori di lavoro) del rapporto di lavoro domestico;

c) i sacerdoti, per ottenere il riconoscimento della somma di cui alla lettera a), debbono documentare l'avvenuto versamento dei contributi, tramite l'esibizione della ricevuta rilasciata dall'ente esattore;

d) al fine della determinazione della somma da riconoscere nell'anno, vengono presi in considerazione, in relazione alla disciplina del versamento dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, i contributi versati per l'ultimo trimestre dell'anno precedente e per i primi tre trimestri dell'anno in corso;

e) nel caso in cui nel trimestre preso a base per il versamento dei contributi il sacerdote non sia presente nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza per l'intero trimestre, la somma da riconoscere sarà ridotta proporzionalmente. La stessa somma sarà poi ridotta fino a concorrenza dell'importo che il sacerdote deve restituire al sistema di sostentamento del clero o a quello di previdenza.

2. Intervento nei confronti delle case del clero

L'intervento si rivolge alle case del clero o ad altri enti o strutture diocesane che ospitano sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza integrativa. Sono escluse le case che offrono assistenza di tipo sanitario e tutte le strutture facenti riferimento a comunità religiose.

In particolare:

a) a ciascuna casa è riconosciuto un contributo mensile di Lit. 80.000 per ciascun ospite ospitato. Il predetto contributo viene riconosciuto solo per i mesi con riferimento ai quali i sacerdoti ospitati si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

- siano presenti nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza;
- usufruiscano, presso la casa ospitante, dell'alloggio e dei servizi;
- non siano beneficiari delle provvidenze, in favore dei sacerdoti non autosufficienti, previste dalla polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero;

b) al fine della determinazione della somma da riconoscere nell'anno, viene preso in considerazione il numero dei sacerdoti ospitati nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e nei primi tre trimestri dell'anno in corso.

3. Disposizioni comuni

Il compito di attuare operativamente l'intervento nei confronti dei singoli sacerdoti e delle case del clero viene affidato all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del suo Statuto.

L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero provvederà, quindi, a fornire le opportune indicazioni agli interessati, a raccogliere la documentazione necessaria e ad eseguire le opportune verifiche.

Con le modalità che saranno ritenute più idonee, le somme riconosciute ai beneficiari dell'intervento saranno rese disponibili in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro la prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno.